

Manutenzione stradale

La manutenzione stradale rende lo spazio pubblico efficiente e idoneo per l'uso a cui è destinato. La carenza o assente manutenzione potrebbe arrecare danni agli utenti della strada e diminuire il ciclo di vita dell'infrastruttura.

L'Ente proprietario della strada ha degli obblighi normativi in termini di manutenzione, talvolta non soddisfatti per mancanza di risorse, ma anche per una inadeguata programmazione.

Doveri degli Enti proprietari - Codice della Strada – Art.14

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

La costituzione e aggiornamento del Catasto delle strade dovrebbe agevolare la programmazione degli interventi manutentivi.

Catasto delle strade - Codice della Strada – Art.13

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

Il Catasto dovrebbe elencare anche gli spazi riservati ai pedoni e ai ciclisti, elementi stradali spesso ritenuti secondari.

Responsabilità

In caso di sinistro stradale possono essere valutati anche i seguenti aspetti per un eventuale concorso di colpa: stato dei luoghi (buche, strade connesse, guardrail insufficiente o assente); visibilità della strada (illuminazione); segnaletica (segnali sbagliati o assenti, strisce pedonali poco visibili, ...).

Il reato potrebbe anche essere riconosciuto in capo non al conducente di veicolo, ma chi avrebbe dovuto garantire la tutela della sicurezza, dai proprietari e gestori delle strade ai produttori di auto. Anche il responsabile tecnico dell'Ente essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) per non aver attivato i necessari controlli sulla manutenzione delle strade.

Note dell'autore:

Si autorizza la consultazione e la diffusione con menzione della fonte.

A corredo dell'argomento sono stati elaborati e/o raccolti ulteriori elementi, ma esclusi dalla presente pubblicazione.

